



## **Federazione Italiana Giuoco Calcio**

Lega Nazionale Dilettanti

### **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.Ind.it  
E-mail: cr.lazio01@Ind.it

## **Stagione Sportiva 2024-2025**

### **Comunicato Ufficiale N° 186 del 4/04/2025**

#### **Attività di Settore Giovanile e Scolastico**

### **INDICE**

<b><u>Segreteria</u></b>	Pag. 2
Svincoli	
<b><u>Risultati</u></b>	Pag. 3
<b><u>Giustizia Sportiva</u></b>	Pag. 3
<b><u>Errata Corrige</u></b>	Pag. 4

# 1. SEGRETERIA

## 2.1 SVINCOLO CALCIATORI

### SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

CAVALIERE MATTIA – 29/06/2009	941.592 A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO
CORONELLA FRANCESCA – 26/02/2009	934.777 A.S.D. VIS FONDI
MASSA LEONARDO – 16/04/2011	963.050 LONGARINA TSS 1944 ASD

## 2. Risultati Gare pervenuti in ritardo

COPPA LAZIO UNDER 17 REG. FEMM		
<b>GIRONE: A</b>		
02/04/25 RES WOMEN	CITTA' DI FIANO	V.D.G.S.

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 3.04.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## COPPA LAZIO UNDER 17 FEMMINILE C11

### GARE DEL 2/ 4/2025

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### RES WOMEN - CITTA DI FIANO A.S.D.

Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Soc. CITTA' DI FIANO. Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55, c.1 delle NOIF, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; Visto quanto previsto dall'art. 10, c. 1 del CGS e l'art. 53 commi 2 e 7 delle NOIF

#### PQM

#### DECIDE

- di infliggere alla Soc. CITTA' DI FIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e di penalizzare la stessa Società di un punto in classifica
- di comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 100,00 (1° rinuncia).

### **3. Errata Corrige al C.U. n° 185 del 3/04/2025**

**Pag. 11**

**Leggasi:**

Delibera

1. d'infliggere alle società ASD Club Olimpico Romano e Achillea 2001, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 200,00.
2. di squalificare il calciatore ORSINI Luca della società ASD Club Olimpico Romano per n. 3 giornate effettive di gara;
3. di inibire il Dirigente accompagnatore, sig. BUSSANI Omar, fino al 18/04/2025;
4. di squalificare i sotto elencati calciatori della società Achillea 2001:
  - CHOUIKH Omar, per n. 4 giornate effettive di gara;
  - DONZETTI Daniele, per n. 2 giornate effettive di gara.

**Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato**

**Publicato in Roma il 4 aprile 2025**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantaggiato